

## LA RIFORMA DELLO SPORT

Alla luce del “correttivo bis” entrato in vigore il 5 settembre 2023  
(D.Lgs. 120/2023)

12 settembre 2023

*Il 4 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO LEGISLATIVO 29 agosto 2023, n. 120 - Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40. (23G00129) [\(GU Serie Generale n.206 del 04-09-2023\)](#).*

*Si tratta del così detto “decreto correttivo bis” approvato dal Consiglio dei Ministri in via definitiva lo scorso 26 luglio e ora diventato esecutivo dal 5 settembre.*

*Si riporta di seguito una sintesi delle normativa originaria e delle integrazioni apportate alla data odierna.*

### **DEFINIZIONE DI ASSOCIAZIONE O SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA**

*(art. 2 D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche)*

Il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39; che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la Formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

### **DEFINIZIONE DI LAVORATORE SPORTIVO**

*(art. 2 D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche)*

L'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara e **ogni altro tesserato** che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo *nei termini indicati nel successivo articolo 25.*

*(art. 25 D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche)*

E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di **un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. **o di altro soggetto tesserato**.

È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo sopra indicati le **mansioni rientranti**, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, anche paralimpiche, **tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva**, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

**Non sono lavoratori sportivi** coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere **iscritti in appositi albi** o elenchi tenuti dai rispettivi **ordini professionali**.

## **ELENCO DELLE MANSIONI CHE RIENTRANO NEL LAVORO SPORTIVO**

*(art. 25, comma 1 ter, D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche)*

Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Detto **elenco è tenuto dal Dipartimento per lo Sport** della Presidenza del Consiglio dei Ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.

## NUOVO REGIME CONTRIBUTIVO E FISCALE

Dal 1/7/2023 non esiste più la figura del collaboratore sportivo come disciplinato dagli art. 67 e 69 del T.U.I.R, non è più possibile erogare compensi rientranti nei «redditi diversi» con la totale esenzione fino a 10.000,000 €

Nuovi scaglioni dal 1/7/2023:

0 – 5000 euro	Reddito esente da IRPEF e INPS
Da 5001 a 15000 euro	Reddito soggetto a contributo INPS
Da 15001 e oltre	Reddito soggetto a contributo INPS e IRPEF

### Regime anno 2023

*(Art 51, 1bis, D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche)*

Per i singoli lavoratori la franchigia ai fini della tassazione IRPEF per i redditi percepiti nell'anno 2023 è pari a complessivi € 15.000,00. E' importante presente che fino al 30 giugno si applicano le disposizioni normative di cui agli artt. 67/69 del T.U.I.R. - la cui franchigia fiscale è pari a € 10.000,00 - mentre dal 1 luglio si applicano le disposizioni fiscali dell'art. 36 del d.lgs. 36/2021.

Per i singoli lavoratori il calcolo della contribuzione INPS parte dal 1 luglio 2023, pertanto le somme erogate dal 1° luglio fino al 31 dicembre potranno usufruire ai fini INPS della franchigia di 5.000 €; non rileva l'importo che è stato erogato precedentemente, in regime ex art 67, lett m), T.U.I.R.

## TIPOLOGIE DI CONTRATTO

*(art. 25, comma 2, D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche)*

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di **lavoro subordinato** o di un rapporto di **lavoro autonomo**, anche nella forma di **collaborazioni coordinate e continuative** ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile

*(art. 25, comma 3 bis, D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche)*

Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le Associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e Salute S.p.a. possono avvalersi, **secondo il regime ordinario** (quindi non si applica normativa del lavoro sportivo), di prestatori di **lavoro occasionale** secondo la normativa vigente.

## **COLLABORAZIONI DA PARTE DI DIPENDENTI PUBBLICI**

*(art. 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche)*

I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono prestare **in qualità di volontari** la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle Associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate, se così previsto dai rispettivi organismi affiliati, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, **previa comunicazione** all'amministrazione di appartenenza.

Qualora l'attività dei soggetti predetti rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del citato decreto e preveda il **versamento di un corrispettivo**, la stessa potrà essere svolta solo previa **autorizzazione** dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta **entro trenta giorni** dalla ricezione della richiesta. Se decorso tale termine non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata.

I soggetti predetti, che prestano la loro attività in qualità di volontari o dietro compenso usufruiscono degli stessi regimi fiscali e previdenziali dei volontari e dei lavoratori sportivi; possono inoltre ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater.

## **COMPENSI AI DIRETTORI DI GARA**

*(art. 25, comma 6 bis, D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche)*

Ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, **per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente**, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti.

Ai medesimi soggetti **possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29 comma 2 (150 euro)**, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalla Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal Coni, dal Cip e dalla società Sport e Salute SpA.

Per queste figure è previsto un iter specifico per le comunicazioni al centro per l'impiego e per le comunicazioni all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche in merito ai nominativi dei soggetti convocati e dei relativi compensi riconosciuti.

## **COLLABORAZIONI CO.CO.CO SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

*(art. 28 D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche)*

Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le **ventiquattro ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive.

## **COMUNICAZIONE DATI RAPPORTI DI LAVORO CO.CO.CO**

*(art. 28, D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche)*

**Sono soggetti a obblighi di comunicazione tutti i compensi erogati, ANCHE SOTTO LA SOGLIA DEI 5000 euro.**

Attraverso il **REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (RAS)** vengono attuati in modo automatizzato e semplificato gli adempimenti che spettano al datore per quanto riguarda i contratti CO.CO.CO.:

- Comunicazione di inizio rapporto al centro per l'impiego, INPS e INAIL (modello UNILAV); entro il trentesimo giorno del mese successivo dall'inizio del rapporto di lavoro. Funzione attivata il 1 luglio 2023.

- L'obbligo della comunicazione riguarda anche agli organismi affiliati (FSN/DSA/EPS, anche paralimpici), CONI, CIP e Sport e Salute s.p.a.
- Trasmissione comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi (modello UNIEMENS). Il datore potrà utilizzare anche canali ordinari in alternativa al RAS.
- Tenuta del libro unico del lavoro (LUL) per il calcolo dei compensi e dell'eventuale contributo INPS.
- Il pagamento può avvenire in un'unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. Questa funzione dovrebbe essere attivata nel portale del RAS entro il 31 DICEMBRE 2023.
- Per i collaboratori sportivi che percepiscono compensi fino a 15.000,00 € annui non dovrà essere emesso il cedolino paga
- **le denunce e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, potranno essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.**

## ESENZIONE IRAP

*(art. 36, comma 6, D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche)*

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

In ogni caso, **tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (IRAP).**

## CARATTERISTICHE CONTRATTO CO.CO.CO SPORTIVO

**Fino a 5.000 euro di compensi nessun onere contributivo e fiscale**

- INPS contributo previsto per la parte eccedente 5000 euro, pari al 25% + 2,03% (oneri assistenziali, con questo versamento viene garantita la tutela relativa alla maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia, congedo parentale;

disoccupazione) per i lavoratori non assicurati presso altre forme obbligatorie.  
Per i lavoratori assicurati presso altre forme obbligatorie il contributo è del 24%.

- Il contributo INPS è 2/3 a carico del datore e 1/3 a carico del lavoratore; l'importo da versare è ridotto al 50% fino al 31 dicembre 2027 (non si riduce il 2,03% di oneri assistenziali). L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.
- I contributi vanno versati alla Gestione Separata dell'INPS
- IRPEF non prevista fino a 15000 euro di reddito.
- Per la parte di reddito eccedente i 15000 euro si applicano gli scaglioni IRPEF ordinari
- I compensi dei collaboratori coordinati e continuativi sono soggetti a ritenuta di acconto e le ritenute sono versate a cura del committente/sostituto d'imposta entro il giorno 16 del mese successivo all'erogazione del compenso.
- I rimborsi spesa non concorrono a formare il reddito imponibile.
- Eventuali premi sportivi non concorrono a formare il reddito imponibile.
- Tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini IRAP
- No assicurazione INAIL ma copertura tramite tesseramento con Organismo affiliante (ex art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)
- Obbligo di controllo medico, adempimenti sicurezza e DVR per chi percepisce reddito superiore a 5000 euro

## **COLLABORAZIONI IN FORMA DI VOLONTARIATO**

*(art. 29 D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche)*

1. Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con

finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

**I volontari possono ricevere rimborsi spesa documentati nella forma di “rimborso a piè di lista” e di “rimborso chilometrico”.**

**Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione** resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **purché non superino l'importo di 150 euro mensili** e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi citati non concorrono a formare il reddito del percipiente.

3. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi.

## **DEFINIZIONE RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI CARATTERE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE**

*(art. 37, comma 6, D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche)*

Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva anche paralimpici riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, e successive modifiche.

**Non rientrano tra questi soggetti coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.**

Il decreto correttivo bis introduce importanti chiarimenti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale:



- 1) Non rientrano in questa fattispecie i soggetti che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
- 2) Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.
- 3) Viene specificato che le aliquote dei contributi INPS e il regime fiscale IRPEF seguono le stesse regole che si applicano per i co.co.co sportivi.
- 4) Le comunicazioni inizio rapporto di lavoro e gli ulteriori adempimenti devono seguire le procedure ordinarie e non può essere utilizzata la piattaforma sul RAS.

## PREMI SPORTIVI

*(Art. 36, comma 6-quater, del D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche)*

Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i **risultati ottenuti nelle competizioni sportive**, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle **squadre nazionali di disciplina** nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrare come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Al premio sportivo viene applicata una ritenuta a titolo di imposta pari al 20% e le somme ricevute come "premi" non sono oggetto di dichiarazione dei redditi e non si sommano ad eventuali altri compensi ai fini della dichiarazione IRPEF.

## APPRENDISTATO

*(art. 30, comma 1 bis, D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche)*

In relazione all'apprendistato di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come previsto al comma 1, **il limite di età minimo, di cui agli articoli 43, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è fissato a 14 anni**, assolvendo il percorso di apprendistato l'obbligo di istruzione di cui alla normativa vigente e ciò anche nell'ottica della valorizzazione non solo sportiva, ma anche culturale sociale dei giovani atleti.

## **CONTROLLI MEDICI**

*(art. 32, comma 1 bis, D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche)*

Verrà emanato specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport recante disposizioni sui controlli medici dei lavoratori sportivi sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana.

Le Federazioni sportive nazionali ,le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva possono stipulare convenzioni con le Regioni al fine di garantire l’espletamento delle indagini e degli esami necessari per l’aggiornamento della scheda sanitaria per le attività sportive dei lavoratori sportivi che svolgano prestazioni di carattere non occasionale. Tale norma si applica altresì alle corrispettive Organizzazioni che operano in ambito paralimpico.

Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici a tutela della salute nell’esercizio delle attività sportive e la competenza è del medico specialista in medicina dello sport; l’idoneità all’attività non riferita all’esercizio dell’attività sportiva è rilasciata dal medico competente, in conformità alle disposizioni del d.lgs. n. 81/2008, il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo.

I lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

**Per l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della pratica sportiva dei soggetti diversi dai lavoratori sportivi di cui al citato decreto, restano fermi la disciplina attuativa e i criteri tecnici generali fissati per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica.**

## **PROTEZIONE DEI MINORI**

*(art. 33 D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche)*

Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull’impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto saranno introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi **adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte**

delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.

Il decreto di cui al periodo che precede dispone che **la nomina del responsabile della protezione dei minori è comunicata all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.**

Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (***certificato antipedofilia richiesto a chi opera con minori***).

Il **CERTIFICATO ANTIPEDOFILIA** deve essere richiesto obbligatoriamente da tutti i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino **contatti diretti e regolari con minori**, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Art. 25 bis DPR 313/2002.

Viene rilasciato dal Procura della Repubblica – casellario giudiziario - e permette di risalire ai rapporti di un determinato soggetto con la Giustizia.

Il certificato ha una validità di sei mesi dalla data di rilascio. L'obbligo di richiesta da parte del datore di lavoro può ritenersi assolta al momento dell'inizio della collaborazione.

Alla scadenza del certificato, continuando il rapporto di collaborazione, non ci sarà obbligo di nuova richiesta da parte del datore di lavoro.

## **ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E PREMIO INAIL**

*(art. 34 D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche)*

Il premio INAIL è l'**importo** da pagare per l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; questa assicurazione nel merito del decreto in esame è obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano **lavoratori sportivi dipendenti** e **lavoratori sportivi co.co.co. ordinari** (esempio i gestionali-amministrativi)

### **per lavoratori sportivi CO.CO.CO.**

obbligo assicurativo assolto dal tesseramento (in qualità di atleti, dirigenti e tecnici) alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva. L'assicurazione copre obbligatoriamente i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente. *(art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi)*

## per lavoratori sportivi autonomi:

non sussiste obbligo assicurativo ma è comunque possibile fornire tale copertura tramite tesseramento alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva. L'assicurazione copre i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente. (art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi)

## CONTRIBUTO PER ASD E SSD COMMISURATO AI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EROGATI

*(art. 35, comma 8 sexies, D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche)*

«Alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 39, che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio di cui al presente comma hanno conseguito **ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a euro 100.000**, è riconosciuto un **contributo, commisurato ai contributi previdenziali** per i quali l'obbligo di denuncia e di versamento grava sulle predette associazioni e società sportive dilettantistiche versati sui compensi dei lavoratori sportivi di cui al comma 2 titolari di **contratti di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023**. Detto contributo nei limiti di spesa di cui al comma 8-decies, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell' Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabiliti le modalità ed i termini di concessione e di revoca del contributo nonché sono definite le modalità di controllo per la verifica della spettanza del beneficio richiesto.

## RUOLO CHINESIOLOGO DI BASE

*(art. 41 D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche)*

Viene modificata la definizione del chinesiologo di base:

1. Al fine del corretto svolgimento delle attività fisico motorie ... e della tutela del benessere nonché della promozione di stili di vita corretti, sono istituite le figure professionali del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.

2. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo di base è necessario il possesso della laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive (classe L-22). L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo di base ha ad oggetto:
  - a) la conduzione, gestione e valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere compensativo, educativo, ludico-ricreativo e sportivo finalizzate al mantenimento ed al recupero delle migliori condizioni di benessere fisico nelle varie fasce di età attraverso la promozione di stili di vita attivi;
  - b) la conduzione, gestione e valutazione di attività motorie volte al miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico, utili alla prevenzione, al mantenimento e alla cura del benessere psico-fisico.

## **ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO**

*(art. 42, D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche)*

2. Il **chinesiologo** deve possedere il diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 recante Provvedimenti per l'educazione fisica, o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, recante Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano.

3. L'**istruttore di specifica disciplina** deve essere in possesso dei requisiti **abilitanti** previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva **anche paralimpici** riconosciuti dal CONI e dal CIP.

## **FORMA GIURIDICA DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI**

*(art. 6 D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche)*

**Le associazioni e le società sportive dilettantistiche indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica.**

Gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi in: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato; c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI. c bis) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del decreto in oggetto.

## **STATUTO E SUO ADEGUAMENTO**

*(art. 7 D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche)*

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.

Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

*(art. 7, comma 1 quater, D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche)*

**La mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso.**

**Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il 31 dicembre 2023.**

*(art. 12, comma 2 BIS, D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche)*

Le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto.

## **LOCALI UTILIZZATI**

*(art. 7 bis, D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche)*

Le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968 indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

## **ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI**

*(art. 9 D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche)*

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a **condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali.**

I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo.

Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri definiti dal Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

## **INCOMPATIBILITA' DELLE CARICHE**

*(art. 9 D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche)*

E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

## **MODELLO EAS**

*(Art 6, comma 6 , D.Lgs. 39/2021 e successive modifiche)*

È stato eliminato l'obbligo di trasmissione del Modello EAS per le ASD e le SSD iscritte nel RAS

## **RICHIESTA DI PERSONALITÀ GIURIDICA DA PARTE DI UNA ASD**

*(art 14 D.Lgs. 29/2021 e successive modifiche)*

Con la domanda di iscrizione al Registro, attraverso l'ausilio di un notaio, può essere presentata

l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 39/2021, in deroga al DPR n. 361/2000.

All'istanza di riconoscimento devono essere allegati, tra gli altri, il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e sarà indispensabile un patrimonio minimo pari ad euro 10.000. Il Patrimonio può essere costituito oltre che da denaro anche da beni (esempio attrezzature), in tal caso il valore va stimato tramite relazione giurata di un Revisore. In caso di riduzione del patrimonio per un valore di oltre 1/3 questo andrà ricapitalizzato.

Il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di **una associazione sportiva dilettantistica già costituita ma non ancora non riconosciuta**, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso la Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. L'organismo affiliante provvede a inviare l'atto al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche richiedendo l'iscrizione dell'ente come associazione sportiva con personalità giuridica.

In caso di richiesta di riconoscimento da parte di **associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.



## NOTE

### **LE NORME DISPONGONO ANCHE IMPORTANTI DISPOSIZIONI IN MERITO A :**

#### ***D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche***

- ASSENZA DI FINE DI LUCRO (art 8)
- TESSERAMENTO (art 15)
- BENESSERE DEGLI ANIMALI IMPIEGATI NELLE ATTIVITA' SPORTIVE (art.19, 20, 21, 22, 23, 24)
- LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO (art. 26)
- LAVORO PROFESSIONISTICO (art.27)
- ABOLIZIONE VINCOLO SPORTIVO (art.31)
- SPORT FEMMINILI E PARITA' DI GENERE (art.39, 40)
- RICONOSCIMENTO DEL CHINESIOLOGO (art. 41)
- SPORT PARALIMPICO E ATLETI CON DISABILITA' (art. 43,44,45, 46,47,48,49)
- ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SUL LAVORO SPORTIVO (art.50 bis)

#### ***DI.Lgs. 39/2021 e successive modifiche***

- REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
- SEMPLIFICAZIONI. Alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro non si applica l'obbligo di trasmissione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello.
- ISTITUZIONE COMITATO PERMANENTE CONI, CIP DIPARTIMENTO SPORT (*Comma 4 bis art.6 del D.Lgs. 39/2021*)

### **SI RICORDA CHE SUSSISTE UNA COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE STATO – REGIONI**

in materia di tutela e sicurezza del lavoro, ordinamento sportivo, istruzione, professioni, tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Le Regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86, e dal presente decreto.

### **PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE**

iscritti al registro delle associazioni sportive dilettantistiche le norme sul lavoro sportivo si applicano dove compatibili (non è necessario dichiarare come attività esclusiva l'attività sportiva).

## **LINK GAZZETTA UFFICIALE**

DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021, N. 36

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 2019, N. 86, RECANTE RIORDINO E RIFORMA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI SPORTIVI PROFESSIONISTICI E DILETTANTISTICI, NONCHE' DI LAVORO SPORTIVO.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/18/21G00043/sg>

DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021, N. 39

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 2019, N. 86, RECANTE SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI ORGANISMI SPORTIVI.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/19/21G00046/SG>

DECRETO LEGISLATIVO 5 OTTOBRE 2022, N. 163

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021, N. 36, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 2019, N. 86, RECANTE RIORDINO E RIFORMA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI SPORTIVI PROFESSIONISTICI E DILETTANTISTICI, NONCHE' DI LAVORO SPORTIVO.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/11/02/22G00174/sg>

DECRETO LEGISLATIVO 29 AGOSTO 2023, N. 120

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 28 FEBBRAIO 2021, NN. 36, 37, 38, 39 E 40.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/09/04/23G00129/SG>